



Regione Umbria **Giunta Regionale**

DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO

Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislative, BUR

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 11865 DEL 22/11/2021

OGGETTO: Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) - Avvio operatività - Procedimenti relativi alle iscrizioni delle ODV, Enti Filantropici, Società di Mutuo soccorso e altri Enti del Terzo settore.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”, ed in particolare il Titolo XI, Capo I, Sezione I “Organizzazioni di volontariato”;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

Visto, in particolare, il Titolo VI del sopra citato decreto legislativo, riguardante la struttura e il funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);

Richiamato l’articolo 53, comma 1, del sopra citato decreto legislativo, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono definite le procedure per l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione e le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore, in modo tale da assicurare l’omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi ivi contenuti e, infine, le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il Registro stesso e il Registro delle Imprese, con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese;

Vista l’intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 10 settembre 2020, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 117/2017;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPLS) n.106 del 15/09/2020 che disciplina:

a) le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all’articolo 45 del predetto decreto legislativo, nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, al fine di garantire l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale;

b) le modalità di deposito degli atti di cui all’articolo 48 del citato decreto legislativo;

c) le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;

d) le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico di cui alla lettera a) con riferimento agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese;

Considerato che, nello specifico, l’articolo 30 del sopracitato D.M. demanda ad un decreto direttoriale la fissazione del termine per l’operatività del RUNTS;

Visto il decreto direttoriale della Direzione Generale del Terzo settore e della Responsabilità sociale delle Imprese, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 561 del 26/10/2021, il quale stabilisce che:

*“1. Per le ragioni in premessa indicate, ai sensi dell’articolo 30 del D.M. 15 settembre 2020, il termine a decorrere dal quale avrà inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS è individuato nel **23 novembre 2021**.*

*2. Entro il **21 febbraio 2022** gli uffici delle regioni e province autonome provvedono agli adempimenti di cui all’articolo 31, comma 1 del citato D.M. con le modalità ivi previste relativamente alle APS e alle ODV iscritte alla data del 22 novembre 2021; provvedono altresì agli adempimenti di cui all’articolo 31, comma 2 successivamente all’esito dei procedimenti pendenti alla data del 22 novembre 2021.*

*3. Entro il **23 dicembre 2021** l’ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che gestisce il Registro nazionale delle APS provvede agli adempimenti di cui agli articoli 32, comma 1, e 33, comma 1 del decreto ministeriale, con le modalità ivi previste, relativamente alle associazioni nazionali di promozione sociale, alle loro articolazioni territoriali e ai circoli ad esse affiliati iscritti alla data del 22 novembre 2021; provvede altresì analogamente, successivamente all’esito dei procedimenti pendenti, nei confronti degli ulteriori enti iscritti*

successivamente. Entro il **21 febbraio 2022** completa il trasferimento degli atti ai sensi dell'articolo 32 comma 3 del medesimo decreto.

4. Ciascun ufficio competente del RUNTS, prese in carico le informazioni di propria competenza disponibili sulla piattaforma informatica, procede a verificare, **entro centottanta giorni decorrenti dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3 ultimo periodo**, le posizioni dei singoli enti nel rispetto dei tempi procedurali previsti dal decreto ministeriale, fermo restando il perfezionarsi del silenzio assenso in caso di mancata emanazione di un procedimento espresso di diniego entro i suddetti centottanta giorni.

5. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2 del D.M. 15 settembre 2020, i registri delle ODV e delle APS di cui alle leggi 11 agosto 1991, n. 266 e 7 dicembre 2000, n. 383, rimangono operanti esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui al comma 1; a conclusione degli stessi, i dati degli enti iscritti saranno trasferiti al RUNTS con le modalità di cui al suddetto decreto. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, con l'avvio del RUNTS cessano altresì le procedure di iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus, che rimane operante esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti alla data del 22 novembre 2021.

6. La presentazione delle istanze di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS può essere effettuata a decorrere dal 24 novembre 2021 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 comma 1 del D.M. 15 settembre 2020.

7. Le modalità attraverso cui l'Agenzia delle entrate effettuerà gli adempimenti di cui all'articolo 34, commi 1 e 2 del citato decreto ministeriale saranno oggetto di separata comunicazione, anche ai fini della presentazione delle richieste di iscrizione al RUNTS da parte degli enti iscritti all'anagrafe delle Onlus.

8. Ai sensi dell'articolo 30 del D.M. 15 settembre 2020, il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sarà data sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.”;

Richiamata la deliberazione n. 923 del 16.10.2020, con la quale la Giunta regionale ha stabilito che, lasciando inalterato l'assetto e l'organigramma regionale, le competenze dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, relativamente alle procedure afferenti le Organizzazioni di volontariato (ODV) ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, competono allo scrivente Servizio Segreteria di Giunta, Attività Legislativa, BUR;

Richiamata, altresì, la successiva deliberazione n. 1137 del 17.11.2021, con la quale la Giunta regionale, ad integrazione della sopracitata D.G.R. 923/2020, ha stabilito di assegnare al medesimo Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR, anche le funzioni dei procedimenti amministrativi relativi alle istanze presentate per le Sezioni del RUNTS non precedentemente disciplinate da registri regionali/nazionali e nello specifico le Sezioni:

- c) Enti Filantropici;
- f) Società di mutuo soccorso;
- g) altri enti del Terzo settore;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. Di prendere atto del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.106 del 15/09/2020 che disciplina il procedimento di iscrizione al RUNTS e delle regole e allegati correlati;

2. di prendere atto, altresì, del decreto n. 561 del 26.10.2021 del Direttore della Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
3. di dare atto, conseguentemente, che:
 - a) dal 23 novembre 2021 avrà inizio il trasferimento al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) dei dati relativi alle ODV iscritte nel Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/1991 e alla legge regionale 11/2015; tale procedimento interesserà esclusivamente le ODV che risulteranno iscritte nel registro regionale al 22 novembre 2021 e per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione;
 - b) per le istanze di iscrizione nel registro regionale il cui procedimento non si è concluso entro il 22 novembre 2021, il trasferimento opererà alla conclusione del procedimento stesso;
 - c) dal 23 novembre 2021 non sarà più possibile da parte delle ODV presentare istanza di iscrizione nel registro regionale istituito ai sensi della l.r. 11/2015;
 - d) a decorrere dal 24 novembre 2021 le ODV potranno formulare istanza di iscrizione al RUNTS tramite la piattaforma dedicata; tale procedura d'iscrizione non riguarda le ODV già iscritte nel Registro regionale per le quali, come indicato al punto a), sarà effettuato d'ufficio il trasferimento dei dati;
 - e) a decorrere dal 24 novembre 2021 sarà, inoltre, possibile la formulazione di istanze da parte dei notai per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ex art. 22 D.Lgs. 117/2017;
 - f) a decorrere dal 24 novembre 2021, sarà inoltre possibile presentare le istanze per le Sezioni Enti Filantropici, Società di mutuo soccorso ed altri enti del Terzo settore (c-f-g), di cui all'art. 46 del D.Lgs. 117/2017;
4. di pubblicare il presente atto nel BUR;
5. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 22/11/2021

L'Istruttore

Daniela Alunni

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 22/11/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

Sonia Cappannelli

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 22/11/2021

Il Dirigente
Avv. Maria Balsamo

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2